



Roma, 29/03/2018

All'Università Agraria di Tolfa
Piazza Vittorio Veneto, 12
00059 Tolfa (RM)
PEC:
uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it

Fascicolo n. 11748

Allegati: 1 fascicolo documentazione

Il Funzionario incaricato:
Dott.ssa Biol. Elisabetta Bassano
Serv. n. 1 del Dip. VI
Tel. 06/67664312
e-mail: e.bassano@cittametropolitanaroma.gov.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Roma
Via G. Bagliivi, 6
00161 Roma
PEC:
cp.roma@pec.corpoforestale.it

Al Corpo di Polizia Locale della Città
Metropolitana di Roma Capitale
PEC:
direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it

e p.c.

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale "Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti"
Area "Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali"
Viale del Tintoretto, 432
00142 Roma
PEC:
vinca@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi
e Aree Protette"
Area "Foreste e Servizi Ecosistemici"
Viale del Tintoretto, 432
00142 Roma
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it
foreste@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale,
Caccia E Pesca
Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali
Via del Serafico, 107
00142 Roma
PEC:
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

1

Alla Soprintendenza Archeologia del
Lazio e dell'Etruria meridionale
via Pompeo Magno, 2

00192 ROMA

PEC:

mbac-sar-laz@mailcert.beniculturali.it

mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Al Serv. n. 1 “Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore. Urbanistica e
attuazione PTMG” del Dip. VI “Pianificazione
Territoriale Generale”

c.a. Dirigente Arch. Massimo Piacenza

SEDE

PEC:

pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Gestione delle risorse agro-forestali (R.D.L. n. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento Regionale n. 7/2005) - Istanza di **utilizzo forestale di fine turno:**

- **di bosco ceduo** a prevalenza di cerro, a cui si associano roverella, acero minore e frassino minore, costituente la **particella forestale n. 1, sub lotto C, del P.G.A.F.** (Piano di Gestione e Assestamento Forestale) **dell'Università Agraria di Tolfa**, sito nel Comune di Tolfa, in **Località “Le Sbalze”**, e distinto al N.C.T. al F. 52, partt. 7, 8, 35.

Superficie catastale complessiva: ha 18.01.50;

Superficie netta al taglio: ha 15.77.00;

- **di bosco ceduo** a prevalenza di roverella, a cui si associano cerro, leccio, acero minore e orniello, costituente la **particella forestale n. 9 del P.G.A.F.** (Piano di gestione e assestamento Forestale) **dell'Università Agraria di Tolfa**, sito nel Comune di Tolfa, in **Località “Macchia di S. Caterina”**, distinto al N.C.T. al F. 61, partt. 19 e 20 e al F. 62, part. 10, e **suddiviso da un corridoio forestale di separazione in due lotti A e B non contigui.**

Superficie catastale complessiva: ha 411.21.40;

Superficie netta al taglio nel Lotto A: ha 30.40.95;

Superficie netta al taglio nel Lotto B: ha 40.73.73;

Superficie totale netta al taglio nei due lotti A e B: ha 71.14.68

Superficie catastale complessiva nei due boschi (“Le Sbalze” + “Macchia di S. Caterina”): ha 429.22.90;

Superficie totale netta al taglio nei due boschi (“Le Sbalze” + “Macchia di S. Caterina”): ha 86.91.68.

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;
VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;
VISTA la L.R. 39 del 28/10/02;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;
VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 26/04/2006;
VISTA la D.G.R. n. 126 del 14/02/2005;
VISTA la L.R. n. 14 del 06/08/1999;
VISTA la L.R. n. 29 del 06/10/1997;
VISTA la L.R. n. 24 del 06/07/1998;
VISTA la L.R. n. 25 del 06/07/1998;
VISTA la L.R. n. 53 del 11/12/1998;
VISTA la L.R. n. 61 del 19/09/1974;
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001;
VISTO l'art. 65 della L.R. n. 39 del 28/10/02;
VISTA la L. n. 394 del 6/12/1991;
VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
VISTO il D.P.R. n. 120 del 12/03/2003;
VISTA la D.G.R. n. 651 del 19/07/2005;
VISTA la D.G.R. n. 700 del 26/09/2008;
VISTA la D.G.R. n. 612 del 16/12/2011;
VISTA la D.G.R. n. 534 del 04/08/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011;
VISTA la D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990;
VISTA la L. n. 15 del 11/02/2005;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTA l'istanza pervenuta al Servizio, cui è stato assegnato il n. di fascicolo 11748;

TENUTO CONTO della documentazione tecnica presentata a corredo della istanza a norma di quanto previsto dalla L.R. n.39/2002 e dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

TENUTO CONTO delle integrazioni pervenute al Servizio:

- in data 13/10/2016, con prot. n. 136540: invio, da parte dell'Università Agraria di Tolfa, della nota prot. n. 677 del 12/10/2016, attraverso la quale si producono ulteriori 2 copie dello Studio di Incidenza, per l'invio ad altre Amministrazioni che intervengono nel Procedimento;
- in data 20/10/2016, con prot. n. 140986: nota a firma del progettista, attraverso la quale si forniscono dati dendro-auxometrici della particella forestale n. 9 del P.G.A.F., denominata 3

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/5615/4597
Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it
protezionecivile@cittametropolitanaroma.gov.it

“Macchia di S.Caterina”, dell’età attuale di circa 37 anni, propedeutici per il rilascio, da parte della competente Area della R.L., del Parere preventivo per il ripristino del ceduo matricinato semplice a partire dal ceduo invecchiato;

- in data 20/12/2016, con prot. n. 167479, nota prot. n. MIBACT-SABAP-RM-MET 11496 del 01/12/2016, contenente un Provvedimento della Soprintendenza nei confronti del Vincolo Archeologico, che risponde solo parzialmente a quanto richiesto dal Servizio con nota prot. n. 145864 del 03/11/2016 (*“Alla Soprintendenza si chiede di esprimersi con un parere e/o autorizzazione sia riguardo al vincolo di cui agli artt. 142 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004, sia riguardo alla eventuale sussistenza di vincoli di “Beni Culturali” di cui agli artt. 13 e 21 dello stesso Decreto Urbani, non essendo possibile evincerne la presenza dalla consultazione della Tav. B del PTPR.”*), esprimendosi solo sulle aree interessate dal Vincolo PTPR, facendo riferimento alla L.R. n. 24/98 art. 3, lettera a (peraltro l’art. 3 non è composto da alcuna lettera a, e tratta di “Sistema informativo territoriale regionale”);
- in data 05/09/2017, con prot. n. 118470: Pronuncia di Valutazione di Incidenza rilasciata dalla R.L. con nota Registro Ufficiale n. 441455 del 04/09/2017;
- in data 23/10/2017, con prot. n. 144067: nota Registro Ufficiale n. 535506 del 23/10/2017 di richiesta di integrazioni da parte dell’Area “Usi Civici, Credito e Calamità” della R.L. all’Università Agraria di Tolfa;
- in data 06/11/2017, con prot. n. 151209: nota prot. n. 709 del 06/11/2017 attraverso la quale l’Università Agraria di Tolfa produce le integrazioni, tra cui il Regolamento per gli Usi Civici approvato con Deliberazione del Consiglio del 25/06/2001, richieste dall’Area “Usi Civici, Credito e Calamità” della R.L.;
- in data 24/11/2017, con prot. n. 163318: Nulla Osta per gli Usi Civici rilasciato dalla competente Area regionale con nota Registro Ufficiale n. 599546 del 24/11/2017;
- in data 19/12/2017, con prot. n. 178858: Nota prot. n. 834 del 19/12/2017, attraverso la quale l’Università Agraria di Tolfa trasmette, in risposta a quanto rappresentato e richiesto dal Servizio con nota prot. n. 139422 del 16/10/2017, dei chiarimenti del progettista rispetto alle incongruenze rilevate, nonché la cartografia a sua firma, con il tracciato del corridoio forestale interposto all’interno della p.f. n. 9 “Macchia di S. Caterina” al fine di interrompere la continuità della tagliata;
- in data 07/02/2018, con prot. n. 21809: Parere favorevole al ripristino del regime a ceduo semplice a matricinatura intensa, rilasciato dall’Area “Foreste e Servizi Ecosistemici della R.L. con nota Registro Ufficiale n. 69418 del 07/02/2018;
- in data 01/03/2018, con prot. n. 34845 del 01/03/2018: nota prot. 134 del 01/03/2018, attraverso la quale l’Università Agraria di Tolfa, in assenza di un riscontro, da parte della Soprintendenza, a quanto sollecitato dal Servizio con la citata nota prot. n. 139422 del 16/10/2017, dichiara che le sezioni boschive oggetto dell’intervento non risultano gravate dal vincolo di “Beni Culturali” di cui agli artt. 13 e 21 del D. Lgs. 42/2004;
- in data 26/03/2018, con prot. n. 52412: nota prot. n. 203 del 26/03/2018, attraverso la quale l’Università Agraria di Tolfa, dando riscontro a quanto richiesto dal Servizio attraverso la nota prot. 139422 del 16/10/2017, comunica all’Area “Foreste e Servizi Ecosistemici” della R.L., e p.c. a questo Servizio, di aver recepito le raccomandazioni avanzate dalla stessa R.L. attraverso le note Registro ufficiale n. 160454 del 28/03/2017 e Registro Ufficiale n. 69418 del 07/02/2018, relativamente all’estensione delle tagliate, realizzando un corridoio forestale di separazione all’interno della particella forestale n. 9 del P.G.A.F., denominata “Macchia di S. Caterina”, e fornendone planimetria su base CTR, quale integrazione al P.G.A.F. e alla Variante, al fine di pervenire alla compatibilità tra la documentazione del Piano e quella del presente intervento;

TENUTO CONTO di quanto autocertificato dal rappresentante legale dell’Ente (Presidente dell’Università Agraria) attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il godimento della piena disponibilità del terreno a cui si riferisce l’intervento previsto, nel rispetto di quanto dettato⁴

al comma 6, lettera a) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO del consenso all'utilizzo dei dati personali concesso dal rappresentante legale dell'Ente con specifico atto allegato all'istanza;

CONSIDERATO che, a quanto dichiarato dal progettista, si tratta di due particelle forestali disgiunte:

- la p.f. n. 1, sub-lotto c), denominata "Le Sbalze", costituita da bosco ceduo a prevalenza di cerro, a cui si associano roverella, acero minore e frassino minore, complessivamente in buone condizioni vegetative, dell'età attuale di circa 27 anni, condizione che non rientra tra quelle di cui all'art. 38 della L.R. n. 39/2002 e agli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
- la p.f. n. 9, denominata "Macchia di S. Caterina", costituita da bosco ceduo a prevalenza di roverella, a cui si associano cerro, leccio, acero minore e orniello, complessivamente in buone condizioni vegetative, dell'età attuale di circa 37 anni, condizione che rientra tra quelle di cui all'art. 38 della L.R. n. 39/2002 e agli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

CONSIDERATO che, in base alle previsioni del P.G.A.F., il taglio delle due particelle forestali (1, sub-lotto c e 9) sarebbe dovuto avvenire entro tre stagioni silvane successive: 2013-14; 2014-15 e 2015-16;

PRESO ATTO che, con nota Registro ufficiale n. 479559 del 26/09/2016, la Regione Lazio, Area "Foreste e Servizi Ecosistemici" ha informato il Servizio dell'avvenuta proposta, da parte dell'Università Agraria di Tolfa, di Variante al P.G.A.F., per aggiornamento del cronoprogramma degli interventi, di cui ha contestualmente fornito copia;

VISTA la nuova programmazione dei tagli presentata tramite la richiesta di Variante al P.G.A.F., secondo cui il taglio delle due particelle forestali 1, sub-lotto c) e 9 dovrà intraprendersi entro la corrente stagione silvana 2017-2018;

CONSIDERATO che la corrente stagione silvana si concluderà il 15 aprile 2018;

PRESO ATTO che, tra le prescrizioni impartite nel provvedimento preventivo di Pronuncia di Valutazione di Incidenza, una in particolare impone, per la sola particella forestale 1, sub-lotto c), "le Sbalze", la conclusione anticipata dei lavori entro il 31 marzo e l'allontanamento del legname dai punti di imposto entro il 15 aprile;

RITENUTO quindi, al fine di mantenere la conformità con le previsioni di piano (così come integrate attraverso la proposta di Variante del cronoprogramma), nonché con le prescrizioni impartite nel provvedimento preventivo di Pronuncia di Valutazione di Incidenza, che sia sufficiente che i lavori forestali comincino entro il 15 aprile 2018 nella sola particella forestale n. 9 "Macchia di S. Caterina" (nella particella forestale n. 1, sub-lotto c potranno intraprendersi a partire dal 15 ottobre 2018, data di inizio della prossima stagione silvana 2018-2019), per poi concludersi secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 7/2005, e secondo quanto anche ribadito nella nota della R.L., Area "Conservazione Natura e Foreste" prot. n. 256080 del 11/06/2012;

PRESO ATTO che, non essendo pervenuta, da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma, in riscontro alla specifica richiesta di conferma dell'età del bosco avanzata dal Servizio con prot. n. 131277 del 05/10/2016, alcuna nota contenente informazioni sull'età del popolamento dei boschi oggetto del previsto intervento, si ritiene valido quanto dichiarato dal progettista in proposito;

PRESO ATTO che, in caso di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 39/2002 e agli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 (cedui di età elevata), è previsto un 5

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/5615/4597
Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it
protezionecivile@cittametropolitanaroma.gov.it

parere preventivo da parte del Competente Ufficio della R.L., al fine di riportare il ceduo di età elevata, alla condizione di ceduo matricinato semplice;

VISTO il Parere favorevole al ripristino del regime a ceduo semplice a matricinatura intensa, rilasciato dall'Area "Foreste e Servizi Ecosistemici" della R.L. con nota Registro Ufficiale n. 69418 del 07/02/2018, e preso atto delle prescrizioni che vengono considerate parte integrante del presente Atto Autorizzativo;

CONSIDERATO che i boschi oggetto dell'intervento agro-forestale non risultano insistere in alcuna area naturale protetta, istituita come Parco, o Riserva, o Monumento Naturale, né in alcun Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), né in Siti di Importanza Regionale o Nazionale (S.I.R. – S.I.N.), individuati dalla R.L., nell'ambito del Progetto "Bioitaly" (Rete "Natura 2000");

CONSIDERATO che i boschi oggetto dell'intervento agro-forestale risultano insistere nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) "IT6030005" denominata "Comprensorio Tolfetano Cerite-Manziate" individuata dalla Regione Lazio nell'ambito del Sistema "Natura 2000";

CONSIDERATO inoltre che l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 120/2003) prevede che qualsiasi piano o progetto, o anche qualsiasi intervento, che possa avere incidenza significativa sull'habitat tutelato, debba essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza";

VISTO lo "Studio di Incidenza" allegato all'istanza, effettuato dal progettista nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché art. 45 della L.R. n. 39/2002 ed art. 53 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005), volto ad individuare e valutare i principali effetti che il previsto intervento potrebbe avere sulla "Zona di Protezione Speciale";

VISTA la Pronuncia di "Valutazione d'Incidenza" rilasciata preventivamente dalla competente Area "Valutazione di Incidenza" della Regione Lazio con nota Registro Ufficiale n. 441455 del 04/09/2017, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, con parere favorevole all'esecuzione dell'intervento subordinatamente al rispetto di prescrizioni che vengono considerate parte integrante del presente Provvedimento Autorizzativo;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate dai tecnici del Servizio (consultazione della cartografia allegata al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I. redatto dall'Autorità de Bacini Regionali competente per territorio ai sensi della L. n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni, l'area oggetto dell'intervento non risulta ricadere in zona soggetta a fenomeni franosi in atto o potenziali di tipo R3, o R4, pertanto non è sottoposta alle norme di salvaguardia previste per tali ambiti dall'Autorità di Bacino competente, ma risulta ricadere in ambiti definiti come "Aree di attenzione per pericolo di frana", di cui all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.A.I., per le quali vigono i disposti dell'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005;

VISTO lo studio effettuato dal progettista all'interno della relazione progettuale allo scopo di verificare la compatibilità idrogeomorfologica dell'intervento previsto con la fenomenologia franosa riscontrata nel sito, nel rispetto di quanto previsto nelle vigenti citate "Norme di Salvaguardia" allegate P.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino competente, nonché all'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, da cui è emersa l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria tecnica, come anche dichiarato in progetto e nella Scheda Tecnica (All. IX della modulistica predisposta dal Servizio e compilata a cura del progettista), è emerso che la p.f. n. 1, sub lotto c), è gravata in alcuni tratti da Vincolo paesaggistico di natura archeologica;

6

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs. N. 42/2004, in caso di insistenza in ambiti gravati da Vincolo Archeologico, è prevista l'acquisizione di un Parere preventivo rilasciato dal competente ufficio della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ai sensi di quanto previsto agli artt. 142 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il parere preventivo rilasciato dalla Soprintendenza, con nota prot. n. MIBACT-SABAP-RM-MET 11496 del 01/12/2016, nei confronti del Vincolo Archeologico, e preso atto che detto parere risponde solo parzialmente a quanto richiesto dal Servizio con nota prot. n. 145864 del 03/11/2016: *“Alla Soprintendenza si chiede di esprimersi con un parere e/o autorizzazione sia riguardo al vincolo di cui agli artt. 142 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004, sia riguardo alla eventuale sussistenza di vincoli di “Beni Culturali” di cui agli artt. 13 e 21 dello stesso Decreto Urbani, non essendo possibile evincerne la presenza dalla consultazione della Tav. B del PTPR.”*, esprimendosi solo sulle aree interessate dal Vincolo PTPR, peraltro facendo riferimento ad un articolo della L.R. n. 24/98, l'art. 3, lettera a) che, oltre a non contenere al suo interno alcuna lettera a), tratta di un tema che non sembra avere alcun nesso con quello trattato: *“Sistema informativo territoriale regionale”*;

CONSIDERATO che, nonostante l'invito alla Soprintendenza (nota di questo Servizio prot. 139422 del 16/10/2017 attraverso la quale si rappresentava: *“che il citato parere prot. n. MIBACT-SABAP-RM-MET11496 del 01/12/2016 non sembrava fornire alcuna risposta relativamente a quanto richiesto circa l'eventuale sussistenza di vincoli di “Beni Culturali” di cui agli artt. 13 e 21 del D. Lgs. n. 42/2004”*, sebbene lo scrivente Servizio avesse *“espressamente richiesto a Codesta Soprintendenza di pronunciarsi “con un parere e/o autorizzazione sia riguardo al vincolo di cui agli artt. 142 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004, sia riguardo alla eventuale sussistenza di vincoli di “Beni Culturali” di cui agli artt. 13 e 21 dello stesso Decreto Urbani, non essendo possibile evincerne la presenza dalla consultazione della Tav. B del PTPR”*) a completare anche sotto l'aspetto del Vincolo dei “Beni Culturali” il parere reso con la citata nota prot. n. MIBACT-SABAP-RM-MET 11496 del 01/12/2016, detto Ente non ha dato alcun riscontro, alla data odierna, a quanto richiesto;

PRESO ATTO che, in assenza di un riscontro da parte della Soprintendenza rispetto a quanto sollecitato, l'Università Agraria ha provveduto a rilasciare un'autocertificazione di assenza del Vincolo di “Beni Culturali” di cui agli artt. 13 e 21 del D. Lgs. 42/2004 sulle particelle forestali oggetto dell'autorizzazione, non essendo mai pervenuto alcun Decreto Ministeriale che ne notificasse la sussistenza;

PRESO ATTO della dichiarazione di conformità dell'intervento straordinario con il P.G.A.F. e con la Variante (entrambi in corso di approvazione presso la R.L.), rilasciata al capitolo 4.4 della relazione progettuale, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'art. 148 del Regolamento regionale n. 7/2005;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato nell'elaborato progettuale, circa la conformità della presente richiesta di utilizzazione boschiva con la pianificazione territoriale vigente, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista al capitolo 5.3 della relazione progettuale e nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa la presenza di una linea di compluvio adiacente alla particella forestale 1, sub-lotto c) “Le Sbalze”, lungo il confine sud;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nell'elaborato progettuale e nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'avvenuta predisposizione di una fascia di rispetto della profondità di almeno 10 metri misurata a partire dal bordo della linea di compluvio, nel tratto del Fosso Ferrone che delimita il lotto, all'interno della quale è prevista una matricinatura che privilegi le piante del turno, a scapito di quelle

di oltretorno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, con aumento almeno del 20% del valore minimo delle piante del turno ed una riduzione di quelle di oltretorno, che non deve comunque scendere al di sotto del 30% del numero minimo;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'assenza di pregressi incendi a carico delle particelle su cui è previsto l'intervento di utilizzazione forestale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, circa l'assenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell'intervento con aree agricole a loro volta contigue a strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 del Regolamento Regionale n. 7/2005;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, circa l'assenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell'intervento con strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale, o con ferrovie, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 del regolamento Regionale n. 7/2005;

CONSIDERATO che la superficie complessiva netta richiesta per la presente utilizzazione in regime straordinario risulta costituita da tre sezioni non contigue, e precisamente:

- la particella forestale 1, sub-lotto c) "Le Sbalze", la cui Superficie netta al taglio risulta pari ad ha 15.77.00;
- il lotto A della particella forestale 9, "Macchia di S.Caterina", la cui Superficie netta al taglio risulta pari ad ha 30.40.95;
- il lotto B della particella forestale 9, "Macchia di S.Caterina", la cui Superficie netta al taglio risulta pari ad ha il lotto A della particella forestale 9, "Macchia di S.Caterina", la cui Superficie netta al taglio risulta pari ad ha 40.73.73;

CONSIDERATO che l'estensione delle singole tagliate, pur risultando superiore ai limiti imposti all'art. 19 in del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 (20 ha per castagno, 10 ha per cedui di altre specie), risulta conforme ai limiti imposti all'art. 4 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/2005;

CONSIDERATO, inoltre che tali estensioni considerevoli in un taglio in regime straordinario trovano giustificazione con quanto disposto all'art. 148, comma 4, secondo il quale "*Per i boschi per i quali è in corso l'istruttoria per l'approvazione del piano di gestione ed assestamento forestale, nelle more del completamento dell'iter, si può procedere all'utilizzazione del soprassuolo mediante il progetto di utilizzazione forestale o la dichiarazione di taglio di cui agli articoli 11 e 12, purché conformi al piano di gestione ed assestamento forestale in corso di approvazione*";

PRESO ATTO della richiesta di deroga alla superficie massima consentite ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, avanzata al capitolo 5.6 della relazione progettuale;

RITENUTE valide le motivazioni addotte nella suddetta richiesta di deroga ai limiti di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, ai fini dell'utilizzazione della superficie boschiva in oggetto;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista nel progetto di taglio, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'assenza di contiguità delle particelle forestali oggetto dell'utilizzazione con aree boscate utilizzate nei precedenti due anni;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista circa l'assenza, nelle sezioni boschive in oggetto, di matricine cadenti al taglio di età superiore a due turni di cui agli artt. 35 e 36 del

8

Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, motivo per il quale non è stato redatto il previsto piedilista di martellata;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 39/2002 e dell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'impegno ad accantonare sul proprio capitolo di bilancio vincolato una quota pari 10% degli introiti derivanti dalle attività forestali, trattandosi di un Ente che ha presentato un P.G.A.F. in Regione, per l'approvazione;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista circa la vigenza del Vincolo di "Uso Civico" a carico delle particelle su cui è previsto l'intervento di utilizzazione forestale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista circa l'avvenuta richiesta, al competente Ufficio della R.L, del "Nulla Osta" per gli "Usi Civici";

VISTO il "Nulla Osta" per gli "Usi Civici" rilasciato dalla competente Area regionale con nota Registro Ufficiale n. 599546 del 24/11/2017;

CONSIDERATO che entrambe le particelle forestali oggetto del previsto intervento non ricadono nell'ambito di quei complessi forestali del Lazio, dichiarati, per la loro rarità, interesse scientifico o per la loro particolare valenza ecologica ed idrogeologica, di rilevante interesse vegetazionale e naturalistico e ritenuti meritevoli di conservazione ai sensi della L.R. n. 43/74 (successivamente abrogata dall'art. 94 della L.R. n. 39/2002) ai quali sono stati imposti i divieti di cui all'art.2 della medesima L.R.;

PRESO ATTO delle rettifiche apportate dal progettista ad alcune incongruenze rilevate dal Servizio durante la fase istruttoria, nella nota a sua firma trasmessa dall'Università Agraria con prot. n. 834 del 19/12/2017;

TENUTO CONTO della relazione tecnica e dei relativi elaborati integrativi, nonché di ogni altra comunicazione pervenuta al Servizio a corredo della richiesta di intervento, di cui il professionista e la proprietà restano responsabili, nei limiti della propria competenza;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico dei versanti interessati e della composizione specifica delle formazioni boschive è opportuno che l'intervento di utilizzazione sia rispettoso delle condizioni edafiche e della cenosi forestale onde assicurare il rinnovamento e la perpetuità del complesso boscato in oggetto;

RAVVISATA l'opportunità, allo scopo di non denudare aree troppo estese, di graduare territorialmente e nel tempo gli interventi di taglio di fine turno riducendo la superficie utilizzabile nel caso di sezioni boschive troppo ampie o tra loro contigue;

RAVVISATA inoltre l'opportunità, sulla base degli indirizzi statali e regionali in materia forestale, di elevare l'efficienza ed il valore naturalistico delle cenosi boschive e di incrementarne le capacità produttive prevedendo un opportuno rilascio di matricine e favorendo i soggetti appartenenti a specie autoctone e/o pabulari;

VERIFICATA la conformità dell'intervento richiesto con la normativa vigente in materia di gestione delle risorse forestali;

RITENUTO che l'utilizzazione boschiva in oggetto possa essere realizzata, in conformità alle premesse che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella documentazione tecnica prodotta dall'Istante, di cui si approva il progetto di taglio, rimanendo a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla

individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta;

TENUTO CONTO della relazione redatta a seguito dell'istruttoria esperita dal tecnico incaricato, Dott.ssa Elisabetta Bassano;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di questo Servizio, Dott.ssa Elisabetta Bassano, sulla base della documentazione acquisita e di quanto emerso a seguito dell'istruttoria esperita, e tenuto conto delle prescrizioni che formano parte integrante del presente Provvedimento Autorizzativo;

SI RILASCIA all' UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA nella persona del **Dott. Marco Santurbano**, in qualità di **Rappresentate pro tempore**,

AUTORIZZAZIONE

ai fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), della L.R. n. 39/02 e del Regolamento Regionale n. 7/2005, ad effettuare **l'utilizzazione forestale di fine turno**:

- **di bosco ceduo** a prevalenza di cerro, a cui si associano roverella, acero minore e frassino minore, costituente la **particella forestale n. 1, sub lotto C, del P.G.A.F.** (Piano di Gestione e Assestamento Forestale) dell'**Università Agraria di Tolfa**, sito nel Comune di Tolfa, in **Località "Le Sbalze"**, e distinto al N.C.T. al F. 52, partt. 7, 8, 35.
Superficie catastale complessiva: ha 18.01.50;
Superficie netta al taglio: ha 15.77.00;
- **di bosco ceduo** a prevalenza di roverella, a cui si associano cerro, leccio, acero minore e ornello, costituente la **particella forestale n. 9 del P.G.A.F.** (Piano di gestione e assestamento Forestale) dell'**Università Agraria di Tolfa**, sito nel Comune di Tolfa, in **Località "Macchia di S. Caterina"**, distinto al N.C.T. al F. 61, partt. 19 e 20 e al F. 62, part. 10, e **suddiviso da un corridoio forestale di separazione in due lotti A e B non contigui.**
Superficie catastale complessiva: ha 411.21.40;
Superficie netta al taglio nel Lotto A: ha 30.40.95;
Superficie netta al taglio nel Lotto B: ha 40.73.73;
Superficie totale netta al taglio nei due lotti A e B: ha 71.14.68

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002, Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, **la presente Autorizzazione ha validità massima di 24 mesi dalla data di rilascio della stessa.**

Considerato che, in base alla **nuova programmazione dei tagli** presentata tramite la richiesta di **Variante al P.G.A.F.**, il taglio delle due particelle forestali 1, sub-lotto c) e 9 dovrà intraprendersi entro la corrente stagione silvana 2017-2018, e considerato inoltre che le prescrizioni impartite nel provvedimento preventivo di Pronuncia di Valutazione di Incidenza impongono che le operazioni di taglio nella particella forestale n. 1, sub-lotto c "Le Sbalze" debbano concludersi annualmente il 31 marzo, potranno essere intrapresi entro il 15 aprile 2018 i soli lavori di utilizzazione boschiva sulla particella forestale n. 9 "Macchia di S. Caterina", e ciò garantirà il mantenimento della conformità con le previsioni di Piano e della Variante ad esso.

Pertanto, si comunica che l'utilizzazione potrà svolgersi nell'ambito della corrente stagione silvana 2017-2018 (per la sola particella forestale n. 9, mentre per la particella forestale 1, sub-lotto c dovrà cominciare il 15 ottobre, all'inizio della prossima stagione silvana 2018-2019) e potrà proseguire nelle successive stagioni silvane, fino alla data di scadenza, e dovrà essere effettuata nel rispetto del periodo consentito per il taglio dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005. Tale periodo è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell'anno successivo (questo vale per la sola particella forestale n. 9).

Per la particella forestale 1, sub-lotto c, il periodo di taglio è compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, i termini di validità dell'autorizzazione possono essere prorogati, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale richiesta di proroga dovrà pervenire al Servizio prima della scadenza del presente provvedimento autorizzativo, e dovrà contenere una dichiarazione a firma congiunta della proprietà e del progettista, che attesti l'assenza di modificazioni del quadro ambientale, della vincolistica gravante sull'area di intervento e dell'assetto del soprassuolo boschivo oggetto dell'intervento, rispetto a quanto descritto nell'elaborato progettuale allegato all'originaria richiesta di taglio.

L'Autorizzazione ad effettuare l'utilizzazione boschiva in oggetto si rilascia in conformità alle premesse, che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella documentazione tecnica prodotta dall'Istante, di cui si approva il progetto di taglio (rimanendo a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta), con le eventuali variazioni che dovessero conseguire al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, cui è subordinata la validità del presente Atto Autorizzativo:

- siano rispettate le norme di cui ai vigenti P.R.G. (Piano Regolatore Generale Comunale) e P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico Regionale);
- siano rispettate le leggi, le norme tecniche e le circolari applicative vigenti in materia di trasformazione del territorio e di tutela dell'ambiente;
- **siano rigorosamente rispettate le prescrizioni emanate dall'Area "Valutazione di Incidenza" della Regione Lazio attraverso la Pronuncia di "Valutazione d'Incidenza" rilasciata preventivamente con nota Registro Ufficiale n. 441455 del 04/09/2017, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003;**
- **siano rigorosamente rispettate le prescrizioni emanate dall'Area "Foreste e Servizi Ecosistemici" della Regione Lazio attraverso il Parere preventivo favorevole al ripristino del regime a ceduo semplice a matricinatura intensa, di cui alla nota Registro Ufficiale n. 69418 del 07/02/2018;**
- le piante matricine da rilasciare, per ettaro, **dovranno mediamente essere in numero non inferiore a quello previsto nel progetto di taglio**, e di dimensioni e tipologia rispondenti a quanto prescritto nel citato parere sui Cedui Invecchiati della R.L.; dovranno essere ripartite tra piante del turno e piante di oltretorno, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa, e **dovranno inoltre essere scelte nella misura di almeno il 75% tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, con diametro non inferiore a quello medio indicato nel progetto di utilizzazione forestale**, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, se resistenti all'isolamento, o a gruppi, in caso contrario, includendo anche le matricine di specie diverse da quella dominante;
- **durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in**

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
 Telefono: 06-67664303/4370/5615/4597
 Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
 E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it
protezionecivile@cittametropolitanaroma.gov.it

- sicurezza del cantiere forestale, tutelando l'incolumità del personale addetto alle operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento;
- sebbene in progetto sia stata dichiarata l'assenza di piante di età superiore a 2 turni, qualora dovessero rinvenirsi tra le piante da sottoporre al taglio, alcune matricine di turno superiore al secondo, prima dell'inizio delle operazioni di taglio dovrà essere eseguita su tali esemplari la contrassegnatura con martello forestale recante sigla del tecnico incaricato, come stabilito dagli artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7/2005. Le piante soggette a martellata, ai sensi di quanto previsto all'art. 12 del "Regolamento per la Gestione delle Risorse Agro-Forestali della Provincia di Roma" (approvato con D.C.P. n. 234 del 13/02/2008) dovranno riportare sul fusto un segno evidente di vernice (ad es. una X) affinché ne sia possibile l'individuazione anche a distanza. Dell'avvenuta operazione dovrà essere tempestivamente fornita comunicazione al Servizio, fornendo inoltre il relativo **piedilista definitivo**;
 - lungo i crinali e nelle zone di elevata pendenza dovranno essere rispettati i criteri dettati all'art. 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005;
 - così come dichiarato in progetto, e in accordo con quanto prescritto nella Pronuncia di Valutazione di Incidenza, lungo la linea di confine meridionale, nel tratto del Fosso Ferrone che delimita il lotto, dovrà essere rilasciata una fascia di rispetto della profondità di almeno 10 metri misurata a partire dal bordo della linea di compluvio, all'interno della quale è prevista una matricinatura che privilegi le piante del turno, a scapito di quelle di oltretorno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, con aumento almeno del 20% del valore minimo delle piante del turno ed una riduzione di quelle di oltretorno, che non deve comunque scendere al di sotto del 30% del numero minimo; all'interno di tale fascia si dovranno privilegiare tagli finalizzati all'asportazione di eventuali soggetti morti, deperienti o instabili che possano pregiudicare la stabilità delle sponde ed il regolare deflusso delle acque;
 - durante le operazioni selvicolturali dovranno essere preservati dal taglio gli esemplari arborei costituenti un ricovero per la fauna selvatica silvestre, con particolare riguardo a quelli ospitanti eventuali nidi di piciformi e/o di rapaci;
 - così come prescritto nella Pronuncia di Valutazione di Incidenza, in entrambe le particelle forestali oggetto dell'intervento selvicolturale, dovrà essere rilasciata un'area ad invecchiamento indefinito, di forma circolare, di superficie pari ad un ettaro, che dovrà essere georeferenziata e riportata in cartografia su base CTR, la quale dovrà essere trasmessa a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
 - **qualora in fase di taglio del bosco dovesse riscontrarsi la presenza di alberi ospitanti nidi di rapaci o di piciformi**, la cui presenza nell'area peraltro è stata segnalata nello Studio di Incidenza redatto a cura del progettista, tali piante dovranno essere preservate dal taglio e dovrà essere rilasciata un'area di rispetto attorno a tali alberi di dimensioni congrue, al fine di non arrecare disturbo alla fauna ornitica. A tutti gli enti coinvolti nel procedimento dovrà essere inviata **documentazione integrativa contenente: 1) le coordinate geografiche delle eventuali piante preservate; 2) le delimitazioni cartografiche delle porzioni di bosco conseguentemente escluse dall'utilizzazione (raggio); 3) gli eventuali aggiornamenti della stima orientativa della massa legnosa cadente al taglio, alla luce dell'esclusione di alcuni settori dall'utilizzazione forestale**;
 - dovrà essere mantenuta la composizione delle specie sia dominanti che secondarie costituenti il popolamento boschivo e sarà utile, ai fini dell'incremento della produzione di legname da opera e delle capacità trofiche del bosco, che vengano preservati dal taglio alcuni esemplari delle specie autoctone produttrici di legname pregiato e delle essenze, arboree o arbustive, i cui frutti sono appetibili per la fauna selvatica;
 - dovranno essere preservati dal taglio sia le formazioni rupestri, che gli esemplari arborei vetusti;

- durante le eventuali operazioni di manutenzione della viabilità forestale, dovranno essere rispettati i criteri individuati agli artt. 119, 120 e 130. In particolare, gli arbusti eventualmente presenti lungo la viabilità forestale dovranno essere rimossi per taglio e non per sradicamento;
- andranno opportunamente salvaguardate, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti nelle radure;
- dovranno essere preservati dal taglio, ai sensi della L.R. n. 61/74, gli esemplari di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e le altre specie protette eventualmente presenti;
- ove dovessero esistere esiti di tagliate effettuate precedentemente senza rispettare i criteri previsti e tali da compromettere uno sviluppo ottimale dei polloni, si suggerisce di provvedere ad una sistemazione delle ceppaie al fine di consentire una ripresa dei polloni deperienti (art. 66 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005);
- è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- nei tratti eventualmente soggetti a rischio di erosione o dissesto si raccomanda di realizzare interventi diretti ed indiretti di difesa del suolo e stabilizzazione dei versanti, privilegiando l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della D.G.R. n. 4340/96;
- ai fini della **prevenzione di dissesti idrogeologici**, all'interno dei settori ricadenti in ambiti classificati dall'Autorità dei Bacini regionali competente per territorio, come "Aree di attenzione per pericolo di frana", **dovranno essere rispettati tutti i criteri previsti all'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005**;
- si richiama il rigoroso ed assoluto rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, in particolare per quanto concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo (artt. 65, 66, 67 e 68 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005). Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'eventuale abbandono del frasame sul letto di caduta, oltre a risultare potenzialmente dannoso per la rinnovazione agamica, può favorire eventuali incendi o renderne più difficile lo spegnimento;
- l'eventuale **esercizio del pascolo** nella sezione interessata dall'utilizzazione boschiva in oggetto dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto agli artt. 106 e 108 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; si precisa a questo proposito che per la realizzazione di recinzioni atte ad impedire il pascolo nella tagliata, a norma delle D.G.R. n. 6215/96 e n. 3888/98 dovrà essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione all'Ente competente (questa Amministrazione per recinzioni di altezza superiore a 200 cm, Amministrazione Comunale per recinzioni di altezza inferiore a 200 cm);
- qualora si rilevi nell'area di intervento la presenza di **rifiuti abbandonati**, la proprietà dovrà gestire gli stessi ai sensi della vigente normativa di settore;
- ai sensi della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, **il materiale di risulta degli interventi di taglio**, ove possibile, dovrà essere redistribuito in loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazione di eventuali incendi (art. 67 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005); in alternativa potrà essere conferito ad idonei impianti di recupero di materiale di scarto vegetazionale (art 42 della L.R. 39/2002);
- **in caso di piante affette da fitopatologia**, dovranno essere adottati, durante le operazioni di taglio e potatura fitosanitari, **tutti i criteri di disinfezione degli attrezzi utilizzati all'uopo**, al fine di non propagare a piante sane eventuali infezioni;
- al termine delle operazioni di taglio **tutto il materiale di risulta eventualmente infetto** dovrà essere allontanato dal bosco e dovrà essere smaltito in conformità alla normativa vigente in materia, o, in alternativa, dovrà essere sottoposto, nel più breve tempo possibile, ad **abbruciamento controllato** (art. 74 – L.R. n. 39/2002 – artt. 91, 92 e 99, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005);

- trattandosi di un **taglio di utilizzazione di fine turno in area di proprietà Pubblica, ed in accordo con quanto prescritto nel Provvedimento di Pronuncia di Valutazione di Incidenza, per ogni 10 ettari, o loro frazione, di superficie utilizzata, dovrà essere rilasciata una pianta da destinare ad invecchiamento indefinito.** Tale esemplare dovrà essere scelto tra le piante di maggiore età, di buon aspetto vegetativo, esenti da fitopatie; in aggiunta, in entrambe le particelle forestali, **dovranno rilasciarsi alberi morti in piedi con diametro non inferiore a 30 cm a petto d'uomo, oltre a tronchi marcescenti al suolo;**
- **l'Università Agraria di Tolfa, come da dichiarazione attraverso la nota prot. n. 580. del 30/08/2016, dovrà provvedere ad accantonare in apposito capitolo di spesa vincolato del proprio bilancio di previsione un'aliquota pari ad almeno il 10% degli introiti che provverranno dalla vendita dei boschi in oggetto ai sensi dell'art. 21 della L.R. 28/10/02 n. 39;**
- così come previsto in progetto, **prima dell'avvio dei lavori forestali, si dovrà provvedere al confinamento delle particelle forestali oggetto degli interventi, marcando le piante perimetrali con opportuni segni convenzionali in vernice indelebile, ai sensi di quanto previsto all'art. 65 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;**
- qualora allo stato attuale non si sia ancora provveduto a **marcare il corridoio forestale di separazione tra i sub-lotti A e B della particella Forestale n. 9 "Macchia di S. Caterina", detta operazione dovrà comunque essere eseguita prima dell'avvio dei lavori di utilizzazione forestale, con vernice di colore blu, come dichiarato dal progettista nella nota prot. n. 834 del 19/12/2017 prodotta dall'Università Agraria di Tolfa;**
- considerato che, in base alla nuova programmazione dei tagli presentata tramite la richiesta di Variante al P.G.A.F., il taglio delle due particelle forestali 1, sub-lotto c) e 9 dovrà intraprendersi entro la corrente stagione silvana 2017-2018, e considerato inoltre che le prescrizioni impartite nel provvedimento preventivo di Pronuncia di Valutazione di Incidenza impongono che le operazioni di taglio nella particella forestale n. 1, sub-lotto c "Le Sbalze" debbano concludersi annualmente il 31 marzo, **potranno essere intrapresi entro il 15 aprile 2018 i soli lavori di utilizzazione boschiva sulla particella forestale n. 9 "Macchia di S. Caterina", e ciò garantirà il mantenimento della conformità con le previsioni di Piano e della Variante ad esso.**

Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli e/o misure di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e le LL.RR. 6/07/1998 n. 24 e n. 25.

La presente Autorizzazione non esonera il Richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente e viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Il presente atto autorizzativo, limitandosi ad approvare esclusivamente la stima "orientativa" della massa legnosa descritta nell'elaborato progettuale, nel rispetto di quanto dettato all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, demanda all'organo competente l'approvazione della stima effettiva della massa legnosa e del relativo prezzo di macchiatico, che costituisce l'eventuale base per la procedura della vendita del bosco.

Al fine di consentire i compiti di vigilanza previsti all'art. 84, comma 9, della L.R. n. 39/02, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7 (comma 4) e 132 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, si trasmette copia del presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale di Roma ed al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale unitamente a copia della documentazione prodotta dall'Istante, per il seguito di competenza.

14

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
 Telefono: 06-67664303/4370/5615/4597
 Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
 E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it
protezionecivile@cittametropolitanaroma.gov.it

In ossequio a quanto previsto al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, l'interessato, con lettera raccomandata, dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori, a questo Servizio della Città Metropolitana di Roma Capitale ed alla locale Stazione Carabinieri Forestale.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente documento verrà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale all'interno dell'Albo Pretorio Web nella sezione Altri provvedimenti amministrativi.

Per qualunque comunicazione relativa al presente provvedimento si prega di fare riferimento al numero di fascicolo riportato nell'intestazione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Geol. ALESSIO ARGENTIERI)

“Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”.